



Oggetto: RATIFICA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 2 DEL 06.02.2024 "ENOTECA REGIONALE DI GATTINARA E DELLE TERRE DEL NEBBIOLO DEL NORD PIEMONTE – MODIFICAZIONE STATUTO."

Relatore: Il Presidente

Richiamata la propria determinazione n. 2 del 06/02/2024 di approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Enoteca Regionale di Gattinara e delle Terre del Nebbiolo del Nord Piemonte di Gattinara (VC), in sintesi specificatamente a modificazione e/o integrazione agli articoli 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 16 – 17 e l'annullamento dell'art. 25 del vecchio Statuto;

Ravvisata l'urgenza per l'adozione del provvedimento, dal momento che l'Assemblea Straordinaria degli associati - per la trattazione delle modifiche allo Statuto - è stata convocata il 7 febbraio 2024 alle ore 20:45 e prima di tale data non si sono svolte riunioni della Giunta camerale;

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente,

Vista la determinazione del Presidente n. 2 del 06/02/2024 e ritenuto di ratificarla a tutti gli effetti;

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di ratificare la determinazione del Presidente n. 2 del 06/02/2024, allegata al presente provvedimento del quale forma parte integrante, concernente le modificazioni allo Statuto dell'Enoteca Regionale di Gattinara e delle Terre del Nebbiolo del Nord Piemonte di Gattinara (VC).

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)



Oggetto: ENOTECA REGIONALE DI GATTINARA E DELLE TERRE DEL NEBBIOLO DEL NORD PIEMONTE – MODIFICAZIONE STATUTO.

IL PRESIDENTE

Con l'assistenza del Segretario Generale;

Ricordato che la ex CCIAA di Novara era associata all'Enoteca Regionale di Gattinara e delle Terre del Nebbiolo del Nord Piemonte con sede in Gattinara (VC), organizzazione senza fini di lucro costituita ai sensi della Legge Regionale n. 37 del 12 maggio 1980 e in coerenza con ogni altra norma e linee di indirizzo in materia stabilite dalla Regione Piemonte, nata per la valorizzazione e promozione della vitivinicoltura nell'ambito dei territori rappresentati di Biella-Vercelli-Novara;

Vista la lettera del 30/01/2024, trasmessa tramite PEC dall'Enoteca Regionale di Gattinara e delle Terre del Nebbiolo del Nord Piemonte di Gattinara (VC), di convocazione dell'Assemblea Straordinaria indetta mercoledì 07/02/2024 alle ore 20:45 - presso la sede dell'Enoteca in Corso Valsesia n. 112 a Gattinara (VC) - per discutere sugli argomenti all'ordine del giorno di seguito riportati:

1. Comunicazioni del Presidente,
2. Modifica e aggiornamento Statuto,
3. Varie ed eventuali;

Preso atto dello Statuto vigente e considerato il testo del nuovo Statuto, trasmesso con PEC in data 05/02/2024, allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante;

Valutato che le modificazioni proposte, in sintesi, si riferiscono agli articoli

- 1) DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE = per adeguamento all'ambito territoriale riconosciuto dalla Regione Piemonte e limitatamente all'assunzione della nuova denominazione “*ENOTECA REGIONALE DI GATTINARA E DELL'ALTO PIEMONTE*”
- 3) ASSOCIATI = con l'aggiunta del seguente comma “*La facoltà di recesso deve essere esercitata a mezzo di comunicazione scritta, indirizzata al Consiglio di Amministrazione e avrà effetto alla scadenza dell'anno solare in corso soltanto se presentata entro il 30 novembre del medesimo anno. Trascorso tale termine, il recesso avrà effetto alla scadenza dell'anno successivo a quello in corso.*”
- 4) = con l'aggiornamento della possibilità di comunicazione anche con “*PEC*”
- 5) = con l'aggiunta del seguente comma “*Oppure l'importo delle quote associative può essere trattenuto dall'importo delle fatture per quanto dovuto a titolo di forniture nel corso dell'anno successivo.*”
- 6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE = con variazione alla lettera
 - d) il Segretario, ora “*il Direttore*”;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti, ora “*il Revisore dei Conti*”;



- 8) = limitatamente al secondo comma “La convocazione si effettua mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso, contenente l’indicazione di giorno, ora e luogo dell’adunanza sia di prima che di seconda convocazione e l’ordine del giorno da trattare” ora “*La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve avvenire mediante invio dell’avviso di convocazione, da effettuarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza. Nell’avviso di convocazione deve essere compiutamente specificata l’indicazione di giorno, ora e luogo dell’adunanza sia di prima che di seconda convocazione e l’ordine del giorno da trattare.*”
- 16) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri nominati dall’Assemblea anche tra persone non associate.
Al Collegio spetta il compito di:
- controllare la gestione contabile dell’associazione con facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti di cassa;
- redigere la relazione sui bilanci da presentare all’Assemblea;
- vigilare sul rispetto del presente statuto.
La carica di revisore è inconciliabile con le altre cariche associative, ha la durata di tre anni, rinnovabile non più di una volta.
I revisori dei conti devono partecipare alle Assemblee degli associati e possono, su richiesta, partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
La carica di Revisore è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.
ora “16) *REVISORE DEI CONTI Il Revisore dei Conti è scelto tra persone non associate. Al Revisore spetta il compito di:*
- *controllare la gestione contabile dell’associazione;*
- *redigere la relazione sui bilanci da presentare all’Assemblea;*
La carica di revisore è inconciliabile con le altre cariche associative, ha la durata di tre anni, rinnovabile non più di due volte.
Il Revisore dei conti può partecipare alle Assemblee degli associati ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.
La carica di Revisore è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.”
- 17) SEGRETARIO Il Segretario predispose lo schema dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporsi al Consiglio direttivo ed al Collegio dei Revisori; redige i verbali del Consiglio e dell’Assemblea; aggiorna il registro degli associati; si adopera per la buona riuscita delle attività dell’associazione; prende in consegna i beni dell’associazione e tiene aggiornati i libri degli inventari.
ora “17) *DIRETTORE Il Direttore Viene nominato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, predispose lo schema dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporsi al Consiglio direttivo e al Revisore; redige i verbali del Consiglio e dell’Assemblea; aggiorna il registro degli associati; si adopera per la buona riuscita delle attività dell’associazione; prende in consegna i beni dell’associazione e tiene aggiornati i libri degli inventari.*”
- 25) NORME TRANSITORIE = articolo cancellato;

Evidenziato che la Regione Piemonte con Delibera della Giunta Regionale n. 24-2775 del 15 gennaio 2021 ha individuato otto ambiti territoriali di attività delle Enotecche regionali, caratterizzati da vocazione vitivinicole e denominazioni di origine:

- 1) Langhe e Roero
- 2) Monferrato
- 3) Torinese e Monferrato
- 4) Alto Piemonte



- 5) Doglianesese e Alta Langa cuneese
- 6) Terre Derthona e Gavi
- 7) Saluzzese e Pinerolese
- 8) Verbanese, Cusio, Ossola

prevedendo che le Enotecche regionali siano promotrici non solo dei vini di qualità del territorio di riferimento ma anche dei prodotti agroalimentari di qualità, dei prodotti biologici e tipici locali, e del paesaggio rurale.

Rilevato che la Regione Piemonte con propria Determinazione Dirigenziale 916/A1708D/2023 del 30/10/2023 ha approvato, tra l'altro, la nuova denominazione "Enoteca Regionale di Gattinara e dell'Alto Piemonte";

Ravvisata l'urgenza di assumere una decisione in merito, in considerazione della data di svolgimento dell'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno il 07/02/2024 alle ore 20:45;

Tenuto conto che non è prevista una riunione della Giunta camerale prima della riunione dell'Assemblea Straordinaria;

Valutato che le modificazioni proposte risultano un adeguamento all'ambito territoriale riconosciuto dalla Regione Piemonte oltre ad aggiornamenti di carattere operativo-amministrativo per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;

DETERMINA

- a) di approvare le modifiche allo Statuto dell'Enoteca Regionale di Gattinara e delle Terre del Nebbiolo del Nord Piemonte, come specificato in premessa ed evidenziate nel documento allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, in trattazione nell'Assemblea Straordinaria convocata il 7 febbraio 2024 alle ore 20:45;
- b) di prevedere che la presente determinazione, assunta per motivi d'urgenza, sia sottoposta a ratifica da parte della Giunta camerale in occasione della prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

STATUTO



ENOTECA REGIONALE
di GATTINARA e
dell'ALTO PIEMONTE

STATUTO
della “**ENOTECA REGIONALE DI GATTINARA E DELL’ALTO PIEMONTE**”

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 1) È costituita in Gattinara tra Enti pubblici territoriali e tra altri soggetti ed organismi economici e professionali collegati alla vitivinicoltura, un’associazione denominata “ENOTECA REGIONALE DI GATTINARA E DELL’ALTO PIEMONTE”, già “ENOTECA REGIONALE DI GATTINARA E DELLE TERRE DEL NEBBIOLO DEL NORD PIEMONTE” con sede in Gattinara, Corso Valsesia n. 112, nei locali messi a sua disposizione dal Comune.

ART. 2) L’associazione, tramite l’Enoteca Regionale, operante, senza fini di lucro, ai sensi della L.R. n. 37/80 e in coerenza con ogni altra norma e linee di indirizzo in materia stabilite dalla Regione Piemonte, si propone i seguenti scopi:

- valorizzare e promuovere la produzione vitivinicola del territorio rappresentato, in particolare le attuali D.O.C. – Denominazione d’Origine Controllata (BOCA – BRAMATERRA – COLLINE NOVARESI – COSTE DELLA SESIA – FARA – LESSONA – SIZZANO – VALLI OSSOLANE) e le D.O.C.G. – Denominazione d’Origine Controllata e Garantita (GATTINARA e GHEMME) e future eventuali D.O.C./D.O.C.G. riconosciute nell’ambito dei territori della D.O.C. COSTE DELLA SESIA e della D.O.C. COLLINE NOVARESI;
- promuovere la conoscenza e il consumo dei vini rappresentati anche in relazione agli accostamenti con la cucina e gastronomia locale e alle altre produzioni agroalimentari tipiche della zona;
- contribuire alla crescita tecnica, professionale, culturale dei soci e dei produttori e in generale delle comunità rappresentate;
- valorizzare e promuovere il territorio vitivinicolo e più in generale quello agricolo e rurale rappresentato per tutto quello che esso esprime in termini produttivi ed anche per gli aspetti paesaggistici, storici, culturali, turistici, gastronomici, del folclore, delle tradizioni popolari, sviluppando in tal senso anche un’azione di conservazione e documentazione del mondo vitivinicolo e, in generale, di quello agricolo e rurale.

Per la realizzazione degli scopi suddetti l’Associazione, tramite l’Enoteca Regionale, può sviluppare tutta una serie di iniziative e attività (degustazioni, convegni, esposizioni, mostre, stage, work shop, manifestazioni promozionali, campagne promo-pubblicitarie; la partecipazione a iniziative simili da altri Enti organizzate, compresa la partecipazione a manifestazioni e fiere in Italia e all’Estero) e comunque la realizzazione di ogni altra iniziativa e attività per la valorizzazione dei vini e del territorio che li produce e li propone, nonché dei prodotti tipici dell’agricoltura. In tal senso potrà realizzare accordi e rapporti di collaborazione con Enti Pubblici, Organismi professionali, tecnici, economici.

ASSOCIATI

ART. 3) La partecipazione all'associazione comporta l'accettazione di tutto quanto previsto dal presente Statuto.

Essa è aperta agli enti pubblici, alle persone fisiche o giuridiche che promuovono ed esplicano, sul territorio di cui all'art. 2), attività di produzione e/o commercializzazione di prodotti enologici ed agro alimentari, nonché attività primariamente collegate alla vitivinicoltura e/o al turismo.

Per essere ammessi a far parte dell'associazione occorre presentare domanda in tal senso al Consiglio Direttivo, dichiarando piena conoscenza ed accettazione delle norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti. L'ammissione è deliberata a scrutinio segreto e a maggioranza di voti del Consiglio Direttivo e ha effetto dalla data di tale deliberazione.

Gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento degli scopi dell'associazione nel rispetto del presente statuto.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

La facoltà di recesso deve essere esercitata a mezzo di comunicazione scritta, indirizzata al Consiglio di Amministrazione e avrà effetto alla scadenza dell'anno solare in corso soltanto se presentata entro il 30 novembre del medesimo anno. Trascorso tale termine, il recesso avrà effetto alla scadenza dell'anno successivo a quello in corso.

ART. 4) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Segretario. Tale qualità, oltre che per morte o per recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata o **pec**, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota associativa o di indegnità per violazione delle norme statutarie o per condotta contraria alle leggi e/o all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o con **pec**. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

La riammissione può essere richiesta solo dopo la cessazione delle cause che l'hanno determinata.

ART. 5) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa e dei contributi annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno.

La quota associativa, unitamente al contributo dovrà essere versata entro il mese di Aprile di ogni anno, in concomitanza dell'approvazione del bilancio preventivo.

Oppure l'importo delle quote associative può essere trattenuto dall'importo delle fatture per quanto dovuto a titolo di forniture nel corso dell'anno successivo.

Il Comune di Gattinara, quale Ente proprietario dell'immobile sede dell'Enoteca Regionale concesso in comodato gratuito, è socio di diritto e in quanto tale esentato dal versamento della quota associativa annuale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6) Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) **il Direttore;**
- e) **il Revisore dei Conti;**
- f) il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

ART. 7) L'Assemblea è composta da tutti gli associati.

ART. 8) L'Assemblea deve essere convocata, ordinariamente, almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L'Assemblea straordinaria deve altresì essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve avvenire mediante invio dell'avviso di convocazione, da effettuarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione deve essere compiutamente specificata l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'adunanza sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno da trattare.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione se presenti due terzi degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per eventuali deliberazioni concernenti modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per eventuali deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

ART. 9) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente designato dall'Assemblea, assistiti dal Segretario il quale redigerà i verbali delle riunioni assembleari, da sottoscrivere dallo stesso e dal Presidente.

Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

ART. 10) Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Ogni associato ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti all'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11) L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo, in rappresentanza dei Comuni e dei produttori aderenti, i quali durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 7 (sette) membri, che in quest'ultimo caso dovrà avere la seguente composizione:

- due in rappresentanza dei Comuni aderenti;
- tre in rappresentanza dei produttori aderenti;
- uno in rappresentanza del Comune di Gattinara quale proprietario della sede, in qualità di Presidente;
- uno in rappresentanza delle Camere di Commercio.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri: un Vicepresidente (che sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso) e il Direttore.

Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli rispettando la suddivisione originaria tra Enti Pubblici e produttori.

I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

ART. 12) La carica di consigliere è gratuita, salvi eventuali rimborsi per le spese sostenute. È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio, salvo assenze giustificate.

ART. 13) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine ai bilanci ed all'ammontare della quota associativa e dei contributi annuali degli associati, si riunisce altresì su richiesta del Presidente, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei consiglieri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Consiglio, sottoscritto dallo stesso e da colui che lo presiede.

ART. 14) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione ed in particolare:

- stabilisce, nell'ambito degli indirizzi espressi dall'Assemblea, il programma delle attività associative e promuove il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa e dei contributi annuali degli associati;
- emana regolamenti interni per il funzionamento e l'organizzazione dell'associazione.

PRESIDENTE

ART. 15) Il Presidente ha la rappresentanza legale e negoziale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca il Consiglio Direttivo, presiede lo stesso e l'Assemblea degli associati, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'uno e dell'altra ed è responsabile dell'attuazione del programma delle attività associative e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'associazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

REVISORE DEI CONTI

ART. 16) Il Revisore dei Conti è scelto tra persone non associate.

Al Revisore spetta il compito di:

- controllare la gestione contabile dell'associazione;
- redigere la relazione sui bilanci da presentare all'Assemblea;

La carica di revisore è inconciliabile con le altre cariche associative, ha la durata di tre anni, rinnovabile non più di due volte.

Il Revisore dei conti può partecipare alle Assemblee degli associati ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La carica di Revisore è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

DIRETTORE

ART. 17) Il Direttore Viene nominato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, predispone lo schema dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporsi al Consiglio direttivo e al Revisore; redige i verbali del Consiglio e dell'Assemblea; aggiorna il registro degli associati; si adopera per la buona riuscita delle attività dell'associazione; prende in consegna i beni dell'associazione e tiene aggiornati i libri degli inventari.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 18) Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea anche tra non soci.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri decide su qualsiasi controversia possa nascere all'interno dell'Associazione come più oltre specificato all'art. 23.

PATRIMONIO – BILANCIO – UTILI

ART. 19) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione, con cui provvedere alle attività e alla vita della stessa, sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai contributi annuali degli associati;
- dai proventi derivanti dalla gestione;

- dai redditi dei beni patrimoniali;
- dalle erogazioni e contributi di persone fisiche, enti e società;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione.

ART. 20) L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente a quello preventivo per il successivo esercizio, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio e programma dovranno rimanere depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

ART. 21) È vietata la distribuzione, anche indirettamente, di utili e/o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che ciò venga imposto dalla legge.

SCIoglimento

ART. 22) L'associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento della stessa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

In caso di impossibilità di procedere alla nomina, la stessa potrà essere richiesta all'autorità giudiziaria da ciascuno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà affidato all'amministrazione comunale di Gattinara affinché venga da essa devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità scelti dal/dai liquidatore/i in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 23) Gli associati si impegnano a rimettere al Collegio dei Probiviri la risoluzione di divergenze e controversie di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, fra gli associati, fra gli associati e l'associazione, fra gli associati e l'assemblea, fra gli associati e gli organi sociali e/o i liquidatori, che dovessero sorgere per ragioni inerenti agli scopi e il funzionamento del sodalizio o per motivi ad essi connessi.

Il Collegio dei Probiviri tenterà di comporre amichevolmente le controversie ad esso sottoposte entro 90 giorni dal ricevimento dell'incarico, sentite le parti o un loro rappresentante a tale scopo nominato.

Per il caso che il Collegio dei Probiviri non venga investito della controversia o non riesca a comporla amichevolmente, la medesima sarà sottoposta all'esame inappellabile di un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti in lite e il terzo, con funzione di presidente, dai primi due, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Vercelli, il quale nominerà anche l'arbitro della parte in lite che non provveda alla designazione entro 30 giorni dall'invito rivolto da una parte all'altra.

Gli arbitri decideranno in via di arbitrato irrituale, ma secondo diritto e con efficacia vincolante per le parti.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Gattinara e deciderà anche sulle spese.

La decisione dovrà essere resa entro 90 giorni dall'accettazione della nomina da parte di tutti gli arbitri e sarà immediatamente esecutiva.

RINVIO

ART. 24) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme legislative vigenti in materia di associazioni.